



# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

## DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nr. 182

del 15/12/2023

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 20 – COMMA 1 – D.LS. N.175/2016 -TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA)**

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L'anno duemilaventitre, il giorno 15 del mese di Dicembre il Commissario Straordinario, nominato giusto D.P. n. 564/GAB del 15/09/2023, Dott. Giovanni Bologna, con i poteri del Consiglio Provinciale e con la partecipazione del Segretario Generale Avv. Pietro Amorosia;

**VISTA** la proposta del titolare di E.Q. "Direzione, Controlli, Anticorruzione e Trasparenza" di concerto con il Direttore del Settore Ragioneria, n. 2... del 15/11/2023, con annessi i prescritti pareri, redatta dal responsabile del procedimento Dott.ssa Giuseppina Infurnari, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

**VISTA** la legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la L.R. 26/93;

**VISTO** il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

**VISTO** il D.L 174/2012 convertito in legge 213/2012;

**VISTA** la L.R. 8/2014;

**VISTA** la L.R. 15/2015;

**VISTO** l'O.R.EE.LL.;

**RITENUTO** che la proposta sia meritevole di accoglimento;

**ATTESA** la propria competenza ad adottare il presente atto;

### **DETERMINA**

**APPROVARE** la proposta del titolare di E.Q. "Direzione, Controlli, Anticorruzione e Trasparenza" di concerto con il Direttore del Settore Ragioneria, n° 5.. del 15/12/2013 con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

**DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di rendere più celere l'attività amministrativa .



# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

☐ Art.12 - 1° comma L.R. 44/91      X    Art.12 - 2° comma L.R. 44/91

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nr. 5 del 15.12.2023

Redatta su iniziativa : ☐ DEL COMMISSARIO      del ☒ D'UFFICIO

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI  
SOCIETARIE (ART. 20 – COMMA 1 – D.L.S. N.175/2016 -TESTO UNICO IN  
MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA)**

**PROPOSTA DELL'INCARICATO DI E.Q. "DIREZIONE, CONTROLLI,  
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA" DI CONCERTO CON IL DIRETTORE DEL  
SETTORE "RAGIONERIA".**

**VISTO** il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato dal Decreto Lgs. 16/6/2017, n. 100, recante "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Liberi Consorzi Comunali, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**VISTO** l'art 24, comma 1, del suddetto D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dal decreto legislativo recante le relative disposizioni integrative e correttive n. 100 del 16 giugno 2017, per il quale "Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle

*amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate";*

**VISTA** la Determinazione commissariale n. 46 del 22/03/2017 con la quale questa Amministrazione, in vigore del suddetto D.Lgs. n. 175/2016, prima della correzione avvenuta col succitato Decreto Lgs n. 100/2017, ha effettuato la ricognizione di che trattasi, entro la prescritta scadenza del 23 marzo 2017;

**VISTA** la successiva Determinazione del Commissario Straordinario n° 157 del 27/09/2017 con la quale il Libero Consorzio Comunale ha, quindi, provveduto ad effettuare la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 23 settembre 2016, già compiuta con determinazione n. 46/2017;

**VISTO** l'art 20, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016 per il quale *"Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";*

**VISTO** il comma 2 dell'art 20 del D.Lgs. n. 175/2016 che regola i contenuti degli eventuali e conseguenti piani di razionalizzazione mentre, ai sensi del successivo comma 3, *"i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 vanno adottati entro il 31 dicembre di ogni anno";*

**VISTO** il comma 11 dell'art. 26 "Disposizioni Transitorie" del D. Lgs. n.175/2016 il quale stabilisce, infine, che *"salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017";*

**VISTA** la Determinazione commissariale n. 195 del 19/12/2022, con la quale è stata approvata la revisione periodica annuale di tutte le partecipazioni possedute dal Libero Consorzio Comunale alla data del 31 dicembre 2021, ed è stato stabilito di non dovere procedere all'alienazione delle partecipazioni: S.S.R. ATO N. 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST a r.l. e S.S.R. ATO N. 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST società consortile a responsabilità limitata, né di adottare alcun nuovo piano di razionalizzazione;

**VISTI** i dati di contabilità economica relativi ai bilanci societari al 31/12/2022 delle due SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest e ATO 4 Agrigento Provincia Est in questione;

**VISTA** la Determinazione commissariale n. 84 del 28/06/2023 recante ad oggetto "Individuazione del gruppo "Amministrazione pubblica" e degli Enti e delle Società partecipate da includere nel bilancio consolidato esercizio 2022";

**VISTA** la Determinazione del Commissario Straordinario n. 145 del 10/10/2023 con la quale è stato approvato il bilancio consolidato dell'Ente per l'esercizio finanziario 2022;

**CONSIDERATO** che, conseguentemente, è stata effettuata, di concerto tra il Settore Bilancio e Finanze e l'ufficio "Direzione, Controlli, Anticorruzione e Trasparenza", l'analisi prescritta dall'art 20 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 come di seguito riportata.

**ANALISI DI CUI ALL'ART 20 COMMA 1 D LGS 175/2016**

**1) Premessa**

*Ai sensi dell'art 20, comma 1, del D Lgs n. 175/2016 "Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione".*

Il comma 2 regola, poi, i contenuti degli eventuali e conseguenti piani di razionalizzazione mentre ai sensi del comma 3 *"i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 vanno adottati entro il 31 dicembre di ogni anno".*

Il successivo comma 7 recita *"La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti".*

Il comma 11 dell'art.26 "Disposizioni Transitorie" del D. Lgs. n.175/2016 stabilisce, infine, che *"Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017".*

Il D.Lgs. n.175/2016, che costituisce il Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), integrato e corretto dal D.Lgs. n. 16/6/2017, n.100, ha ridefinito in modo più restrittivo le regole che disciplinano la costituzione di società e/o l'acquisto di partecipazioni in società già costituite, ovvero il mantenimento e/o la gestione delle stesse da parte delle pubbliche amministrazioni.

Questa Amministrazione, con Determinazione commissariale n. 46 del 22/03/2017, in vigore del D. Lgs. n. 175/2016, prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 100/2017, ha effettuato la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute disposta dall'art.24 del suddetto Decreto, entro la prescritta scadenza del 23 marzo 2017.

Le integrazioni e le correzioni apportate dal D. Lgs. n. 100/2017 non hanno comportato comunque novità rilevanti ai fini delle valutazioni già compiute da questo Ente in merito al mantenimento delle residue partecipazioni societarie possedute.

Va evidenziato che, così come esposto nella suddetta Determinazione commissariale n.46/2017, *"in attuazione di quanto disposto dall'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, con legge regionale n.9/2010 i Liberi Consorzi comunali ed i Comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale hanno costituito per ogni ATO, una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la legge sopra citata".* Le società sono state denominate "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti", con acronimo S.R.R.

## **2) Revisione straordinaria partecipate art. 24 D. Lgs. n. 175/2016**

Con la succitata Determinazione commissariale n. 46/2017 è stata quindi rappresentata la situazione delle partecipazioni in società del Libero Consorzio Comunale al 23 settembre 2016.

Per effetto delle correzioni apportate dal Governo all'art. 24 del T.U.S.P., con il D.lgs n.100 del 16/6/2017, il termine per la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute è stato prorogato e fissato al 30/9/2017.

Le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 100/2017, come già sopra esposto, non hanno comportato novità rilevanti ai fini delle valutazioni già compiute da questo Ente in merito al mantenimento delle residue partecipazioni societarie possedute né tantomeno la situazione delle stesse appariva sostanzialmente e/o significativamente mutata nel breve lasso di tempo intercorrente tra la succitata determinazione commissariale n. 46/2017 e la data di entrata in vigore del Decreto in questione.

Quindi, per effetto del novellato art. 24 T.U.S.P., con Determinazione del Commissario Straordinario n° 157 del 27/09/2017 il Libero Consorzio Comunale ha provveduto ad effettuare la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Libero Consorzio Comunale alla data del 23 settembre 2016, già peraltro compiuta con determinazione n. 46/2017.

Ritenuto che nulla fosse cambiato dall'ultima verifica, tenuto conto anche delle linee di indirizzo per la revisione adottate dalla Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, con deliberazione 21 luglio 2017 n. 19/SEZAUT/2017/INPR, veniva confermata l'analisi effettuata con Determinazione commissariale n. 46 del 22/03/2017.

## **3) Analisi periodica partecipazioni possedute (Art. 20 D. Lgs. 175/2016)**

Al fine di effettuare la ricognizione periodica di cui all'art. 20 del D Lgs 175/2016, si è proceduto ad acquisire i dati di bilancio disponibili per procedere alla prescritta analisi annuale.

E' stato, quindi, mutuato il metodo utilizzato per l'individuazione del gruppo "Amministrazione pubblica" e degli Enti e delle Società partecipate da includere nel bilancio consolidato esercizio 2022 di cui alla Determinazione commissariale n.84 del 28/06/2023.

Si riporta, pertanto, di seguito l'elenco delle Partecipazioni del Libero Consorzio Comunale approvate con la succitata Determinazione commissariale n. 84/2023:

| Ente/società                                 | Partecipazione diretta | Tipologia                    |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| S.R.R. ATO n.11 società consortile a r.l.    | 5,00%                  | Ente strumentale partecipato |
| S.R.R. ATO n. 4 società consortile a r.l.    | 5,00%                  | Ente strumentale partecipato |
| Agenzia PROG.ECO s.r.l.<br>(in liquidazione) | 88,00%                 | Società controllata          |

Per quanto concerne l'Agenzia PROGECO srl, in liquidazione, si conferma che la stessa non grava sui bilanci dell'Ente. Risultano ancora in corso le procedure di liquidazione purtroppo rallentate da alcune pratiche in sospeso, non ancora definite in qualità di soggetto attuatore del relativo patto territoriale, in quanto bloccate da alcuni ricorsi di giustizia amministrativa ancora pendenti. In data 11/06/2019 l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Agenzia PROG.ECO, in liquidazione, ha approvato il bilancio d'esercizio al 31/12/2015, predisposto e depositato dal liquidatore, unitamente ai documenti ad esso connessi.

Relativamente alle seguenti SRR:

- S.S.R. ATO N. 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST a r.l.
- S.S.R. ATO N. 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST società consortile a responsabilità limitata

si conferma che:

- Il mantenimento delle quote di partecipazione nelle S.R.R. ATO non può essere oggetto di scelta discrezionale da parte di questo Ente
- La quota di partecipazione del 5% posseduta da questo Consorzio, non consente un concreto ed effettivo indirizzo della gestione degli stessi
- Questo ente non riveste il ruolo di socio di riferimento.

Per quanto riguarda i suddetti enti si fa presente che le attività rientrano tra quelle previste dal comma 2 dell'Art. 4 del D.lgs n. 175/2016, trattandosi infatti di attività per la produzione di Servizi di Interesse Generale (SIG).

Le S.S.R. ATO N. 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST a r.l. E S.S.R. ATO N. 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST società consortile a responsabilità limitata, sono state costituite e hanno iniziato l'attività nel 2017, in sostituzione delle società in liquidazione:  
GE.S.A. AG 2 S.p.A  
DEDALO AMBIENTE AG 3 S.p.A  
SO.GE.I.R. AG 1 S.p.A.

#### **4) Osservazioni MEF del 20/07/2018**

Il MEF (Ministero Economia e Finanze - *Dipartimento del Tesoro Direzione VIII - Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche*), con nota protocollo DT 61017 del 20/07/2018 ha segnalato di aver riscontrato, sulla base dei dati comunicati da questo Ente riguardanti la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, un apparente contrasto tra il mantenimento delle partecipazioni nelle Società ATO 4 e ATO 11 e l'art 24 - comma - 1 del TUSP che prescrive, invece, per tali partecipazioni, l'adozione di una misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2.

In riscontro alla suddetta nota del MEF, questa Amministrazione ha rappresentato quanto segue:

*In attuazione di quanto disposto dall'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, la legge regionale siciliana n. 9/2010 per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti ha individuato, all'art 5, i relativi ambiti territoriali ottimali tra i quali l'ATO 4 Agrigento Est.*

*Il successivo art. 6 ha stabilito che la provincia e i comuni ricompresi in ciascun ambito costituiscono per ogni ATO una società consortile per l'esercizio delle funzioni in questione, il cui avvio è regolamentato dal successivo art 7.*

Il suddetto art. 5 della legge regionale n. 9/2010 al comma 2, come integrato dall'articolo 11 comma 66 della l.r. n. 26/2012, attribuisce all'Amministrazione regionale la possibilità di modificare la delimitazione territoriale di cui al sopra citato articolo 5 attraverso l'utilizzo della facoltà di cui al terzo periodo dell'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, introdotto dall'articolo 25, comma 1, lett. a) del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

L'art. 5 comma 2 bis della più volte citata l.r. n. 9/2010, come integrato dall'articolo 11 comma 67 della l.r. n. 26/2012, disciplina, poi, il procedimento finalizzato all'individuazione da parte dell'Amministrazione Regionale dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale.

Pertanto, il decreto del Presidente della Regione Sicilia del 4 luglio 2012, a seguito dell'attivazione del relativo procedimento, ha approvato il piano di individuazione dei suddetti bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, tra i quali l'**ATO 11 Agrigento Provincia Ovest**.

Conseguentemente, nell'anno 2013 sono state costituite le due società d'ambito in oggetto, delle quali questa Provincia Regionale di Agrigento, oggi Libero Consorzio Comunale di Agrigento, ai sensi del sopra citato art 6, comma 3, della legge regionale n. 9/2010, **ha dovuto** acquisire il 5 % del capitale sociale.

Per cui le seguenti società denominate 'Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti', con acronimo S.R.R.

ATO N. 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST a r.l.

ATO N. 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST società consortile a responsabilità limitata, sono state costituite, con inizio effettivo dell'attività nel 2017, **in sostituzione delle società in liquidazione:**

GE.S.A. AG 2 S.p.A

DEDALO AMBIENTE AG 3 S.p.A

SO.GE.I.R. AG 1 S.p.A. ,

nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 200, 202 e 203 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006.

Di conseguenza, al 23 settembre 2016, data alla quale andava fotografata la ricognizione delle partecipazioni possedute, effettuata con determinazione commissariale n. 157 del 27/09/2017, ai sensi dell'art 24 del Decreto Legislativo n. 175/2016, entrambe le SRR non avevano ancora avviato la loro attività.

Per le suddette SSR partecipe si precisa, quindi, che

- La loro esistenza e la relativa compagine societaria sono obbligatorie per legge
- Il mantenimento delle quote di partecipazione, ai sensi dell'art 6 comma 3 della legge regionale n. 9/2010, non può essere oggetto di scelta discrezionale da parte di questo Ente
- La quota di partecipazione posseduta da questo Consorzio nelle SSR in questione, pari al 5%, non consente un concreto ed effettivo indirizzo della gestione degli stessi
- Questo ente non riveste il ruolo di socio di riferimento.

Tutte le procedure di passaggio effettivo delle funzioni, degli impianti e del personale sono ancora in corso, curate da apposite gestione commissariali e procedono con tempistiche diversificate.

Al termine del processo attualmente in corso, che alla data odierna appare comunque in stato avanzato, soprattutto per la parte relativa al passaggio dei dipendenti dalle vecchie società ATO alle nuove SRR, tutte le funzioni e le attività passeranno alla predette società in oggetto.

Ciò giustifica la discrasia con i dati in possesso di Codesto Ministero effettivamente risultante dalle varie banche dati esistenti sulle partecipazioni pubbliche.

Eventuali interventi di razionalizzazione potranno essere proposti e valutati da parte dell'intera compagine sociale soltanto una volta concluse le procedure di passaggio di dotazioni e personale dalle vecchie alle nuove società di ambito.

## **5) Osservazioni MEF dell'08/10/2019**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. DT 90605 dell'08/10/2019 ha comunicato che, a seguito di riscontri automatici con le informazioni presenti nel registro delle imprese, questo Ente risulterebbe ancora detenere la partecipazione nelle seguenti società:

- TERRE SICANE società consortile a r.l.
- AGENZIA PRO.PI.TER. TERRE SICANE S.p.A.

In riscontro alla succitata nota del MEF questo Libero Consorzio, con nota prot. n. 22066 del 26/11/2019, ha rappresentato che, in forza della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 27/01/2009 e della Determinazione del Commissario Straordinario n. 76 del 30/04/2014, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art 3, comma 27, della legge n. 244/2007 e dell'art. 1, comma 569, della Legge n. 147/2013, non detiene più quote di partecipazione nelle società "Terre Sicane società consortile a r.l." e "Agenzia Propiter Terre Sicane S.p.A.".

Le società in questione, tuttavia, non hanno mai proceduto alla presa d'atto del recesso di legge, omettendo i conseguenti provvedimenti, malgrado le sollecitazioni formulate attraverso un'ampia corrispondenza.

La suddetta nota oggi è superata atteso che da un controllo effettuato tramite il Registro delle imprese si è appreso dell'avvenuta conclusione della liquidazione e della cancellazione dal medesimo registro, datata 24/03/2021, della società Terre Sicane società consortile a r.l.

Per quanto attiene all'"Agenzia Propiter Terre Sicane S.p.A.", con la quale vi è un'ampia corrispondenza relativa alla mancata presa d'atto del recesso da parte degli organismi societari, l'Ente ha incaricato il competente Ufficio Legale di assumere le iniziative necessarie ai fini sia della presa d'atto che della conseguenziale liquidazione della quota societaria ed è già in atto il relativo contenzioso.

Pertanto, nelle more che si realizzi la più volte sollecitata presa d'atto del recesso, sulla base di quanto stabilito dal MEF con successiva nota prot. N. DT12910 del 24/02/2020, nella revisione periodica annuale delle partecipazioni possedute dal Libero Consorzio Comunale, viene inclusa, in via cautelativa, l'"Agenzia Propiter Terre Sicane S.p.A."

## **6) Conclusioni analisi periodica di cui all'art 20 D Lgs 175/2016**

Tanto premesso e confermato, l'acquisizione dei bilanci societari delle due società in questione e i dati desumibili dal bilancio consolidato dell'Ente per l'esercizio finanziario 2022, approvato con Determinazione del Commissario Straordinario dell'Ente n.145 del 10/10/2023, hanno consentito di completare l'analisi in questione come segue.

### Partecipazioni attive dell'Ente

#### **SRR ATO 4 Agrigento Provincia Est**

Dipendenti al 31/12/2022

144

Fatturato al 31/12/2022 (Ricavi gestione da valore della produzione )  
€ 6.973.854,00

## SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest

Dipendenti al 31/12/2022

148

Fatturato al 31/12/2022 (Ricavi gestione da valore della produzione )

€ 6.587.259,00

Ciò conferma che, al di là degli obblighi normativi gravanti su questo Ente relativamente al mantenimento delle suddette partecipazioni minoritarie di cui alla legge regionale siciliana n.9/2010, i principali dati economici e finanziari delle due società per la regolamentazione dei rifiuti si allineano ai criteri che consentono, in ogni caso, il mantenimento delle stesse partecipazioni, andando proprio a concretizzare la presenza dei requisiti minimi previsti per il mantenimento delle partecipazioni anche in relazione a quanto osservato dal MEF con nota prot .n. DT 61017 del 20/07/2018 e cioè numero dipendenti e fatturato, conseguenti al passaggio di funzioni, mezzi e risorse dai vecchi ai nuovi ATO.

### 7) Piano di razionalizzazione e relativi risultati di cui all'art 1 commi 611 e 612 l.190/2014

Infine, in relazione agli obblighi di cui all'art 1, commi 611/612, della legge n. 190/2014 (legge stabilità 2015), si confermano i risultati conseguiti a seguito del processo di razionalizzazione delle partecipazioni dell'Ente avviato con apposito piano adottato con determinazione commissariale n. 49 del 26/03/2015, come già risultanti dalla relazione approvata con determinazione commissariale n. 26 del 01/04/2016.

Per effetto del suddetto piano e dei successivi indirizzi, dettati in ultimo con Determinazione commissariale n. 11 del 18/01/2023, la situazione storica e attuale delle partecipazioni risulta la seguente:

| Società o Ente                                  | Situazione                             | Quota  | Note                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesa in liquidazione                            | In liquidazione                        | 10,52% |                                                                                                                                                                                     |
| Sogeir in liquidazione                          | Al 31/12/2021 in corso di liquidazione | 1,98%  | Cancellazione dal Registro delle imprese avvenuta in data 22/08/2022 a seguito di fusione per incorporazione con la S.R.R. ATO 11 (come da visura storica camerale del 12/12/2022). |
| DEDALO In liquidazione                          | In liquidazione                        | 10,00% | Intervenuta sentenza di dichiarazione di fallimento. Sent. n. 21/2021 pubbl. il 04/10/2021                                                                                          |
| <b>S.R.R. ATO n.4 società consortile a r.l.</b> | <u>Attiva</u>                          | 5,00%  | Partecipazione obbligatoria L R Sicilia 9/2010                                                                                                                                      |

|                                                          |                             |        |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S.R.R. ATO n.11<br/>società consortile<br/>a r.l.</b> | <u>Attiva</u>               | 5,00%  | Partecipazione<br>obbligatoria L R<br>Sicilia 9/2010                                                                     |
| Consorzio CUPA                                           | Fuoriusciti                 | 72,17% | Contenzioso in atto                                                                                                      |
| PROGECO srl in<br>liquidazione                           | In liquidazione             | 88,00% |                                                                                                                          |
| PROPITER Terre<br>Sicane                                 | Fuoriusciti con<br>recesso  | 22,89% | Contenzioso in atto<br>Mancata presa<br>d'atto recesso da<br>parte dell'assemblea<br>societaria                          |
| Terre Sicane scarl                                       | Fuoriusciti con<br>recesso. | 10,50% | La società è stata<br>liquidata e chiusa.<br>Cancellazione dal<br>registro delle<br>imprese intervenuta<br>il 24/03/2021 |

**DATO ATTO** che, sulla base degli esiti della predetta analisi, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP, l'Ente non procederà ad nuovo piano di razionalizzazione né alla riorganizzazione dei servizi erogati da parte delle società partecipate;

**VISTI** gli *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”* dettati, d'intesa con la Corte dei Conti, dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP, pubblicati sul sito del MEF, sulla revisione periodica e sul censimento annuale delle partecipazioni pubbliche (Art 20 D Lgs n. 175/2016 e art 17 D.L. n. 90/2014), con le quali vengono date le indicazioni per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art 20 del predetto TUSP e sulla comunicazione dei dati per il censimento annuale delle partecipazioni di cui all'art 17 del succitato DL 90/2014, nonché forniti i modelli utili per la comunicazione delle risultanze degli adempimenti succitati;

**CONSIDERATO** che, conseguentemente, sono state redatte le schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2023 (art. 20, c. 1, c. 4 Tusp) secondo quanto indicato nei succitati Indirizzi, da comunicare successivamente all'adozione della presente Determinazione ai sensi dell'art 20 del D Lgs 175/2016 e che si allegano al presente atto come parte integrante e sostanziale ;

**VISTO** l'art 7 comma 1 del succitato D. Lgs. n. 175/2016 che stabilisce la competenza degli organi ad adottare gli atti inerenti la costituzione delle società a partecipazione pubblica;

**VISTI** gli articoli 4 (c. 1, 2 e 3) , 5 (commi 1 e 2) e 20 (commi 1 e 2), T.U.S.P.;

**VISTO** l'art 239, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 il quale ricomprende tra le funzioni dell'organo di revisione le modalità di gestione dei servizi e le proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

**RITENUTO** che, ai sensi dell'art 239 del D Lgs 267/2000, il parere dei revisori non è obbligatorio poiché il presente atto non comporta alcuna razionalizzazione né riorganizzazione dei servizi erogati da parte delle società partecipate;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata nei limiti dei dati posseduti come comunicati dalle società di che trattasi;

**RICHIAMATO** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con determinazione del Commissario straordinario n. 49 del 26/03/2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento;

**VISTA** la legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la L.R. 26/93;

**VISTO** il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

**VISTA** la L.R. 8/2014;

**VISTA** la L.R. 15/2015;

**VISTO** l'O.R.EE.LL.;

#### **PROPONE**

I. **APPROVARE** la revisione periodica annuale delle partecipazioni possedute dal Libero Consorzio Comunale, secondo quanto in premessa dettagliato e che qui si intende integralmente riportato per farne parte integrante e sostanziale;

II. **INCLUDERE** nella presente revisione periodica, in via cautelativa, nelle more che si realizzi la più volte sollecitata presa d'atto del recesso, anche la società "Agenzia Propiter Terre Sicane S.p.A", come espressamente richiesto dal MEF con nota prot. DT 12910 del 24/02/2020;

III. **DARE ATTO** che non si dispone, ad oggi, di tutti i dati riguardanti la società "Agenzia Propiter Terre Sicane S.p.A", da inserire nelle schede di rilevazione, e che, pertanto, saranno comunicati al MEF in un momento successivo non appena disponibili;

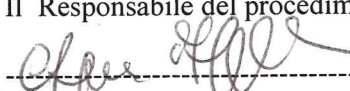
IV. **APPROVARE** le schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni (art 20 c. 1, e c. 4 TUSP) e per il censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014), allegate al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, redatte secondo le indicazioni di cui agli *"Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche"* dettati, d'intesa con la Corte dei Conti, dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP, pubblicati sul sito del MEF ;

IV.**NON DOVERE PROCEDERE** ad adottare alcun piano di razionalizzazione, sulla base degli esiti della predetta analisi, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP;.

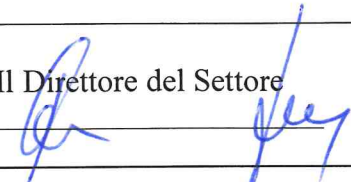
V. **TRASMETTERE** la presente determinazione alle società partecipate da questo Libero Consorzio Comunale.

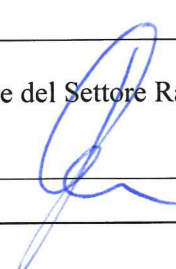
VI. **COMUNICARE** l'esito della ricognizione in tutte le modalità indicate all'art 20, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2016 unitamente al censimento annuale delle partecipazioni pubbliche.

VII. **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il Commissario Straordinario<br><br>.....<br>Agrigento, li _____ | Il Redattore / o<br>Il Responsabile del procedimento<br><br>.....<br>Agrigento, li <u>15-12-2023</u> | Il Direttore del Settore<br>Proponente<br><br>.....<br>Agrigento, li <u>15.12.2023</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91, e degli art. 49 e 147 del D.lgs 267/2000)

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA:<br>Vista e condivisa l'istruttoria si esprime parere <u>FAVOREVOLE</u> sulla proposta di deliberazione di cui sopra, nonché sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa di cui all'art. 147 del D.lgs 267//2000. |                                                                                                                  |
| Agrigento, li <u>15-12-2023</u>                                                                                                                                                                                                                                           | Il Direttore del Settore<br> |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE,<br><i>Attestante, altresì, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:</i> |                                                                                                                                      |
| Vista e condivisa l'istruttoria si esprime parere <u>favorevole</u> sulla proposta di deliberazione di cui sopra, nonché sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa di cui all'art. 147 del D.lgs 267//2000.           |                                                                                                                                      |
| Preso nota _____                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| Agrigento, li <u>15.12.2023</u>                                                                                                                                                                                                       | Il Direttore del Settore Ragioneria Generale<br> |

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Pietro Amorosia

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Giovanni Bologna

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

### CERTIFICA

Che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questa Provincia Regionale per gg. \_\_\_\_\_ consecutivi a partire dal giorno \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_, (Reg. Pubbl. N° \_\_\_\_\_)

Agrigento, Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Pietro Amorosia

Il sottoscritto Segretario Generale, vista la L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive modifiche

### ATTESTA

Che la presente determinazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ in quanto:

- ☒ È stata dichiarata immediatamente esecutiva.
- ☐ Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
- ☐ Sono decorsi 10 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione.
- ☐ E' stata dichiarata immediatamente esecutiva e sono decorsi gli ulteriori 15 gg. di ripubblicazione

Agrigento, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Pietro Amorosia

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Agrigento, li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI